

## **TI\_GERICHTE 16.1995.4 vom 7. März 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-03-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1995.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.4)

FR: TI\_GERICHTE 16.1995.4 du 7 mars 1995

IT: TI\_GERICHTE 16.1995.4 del 7 marzo 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

Nel caso che ci occupa è pacifico che la parcella notarile prodotta dal notaio \_\_\_\_\_ è parificata a titolo esecutivo, (art. 27 LTN), altrettanto pacifico è che l'esecutività del titolo come tale si estende a tutto il suo contenuto in particolare al saldo di fr. 4'981.30 dovuto in solido dai ricorrenti e dagli altri coeredi. Trattandosi di una procedura sommaria di rigetto definitivo dell'opposizione compito del giudice è unicamente quello di accertare l'esecutività del titolo, condizione realizzata nella \_\_\_\_\_ concreta fattispecie in considerazione del fatto che la parcella \_\_\_\_\_ come tale non è stata \_\_\_\_\_ contestata entro i termini di legge. Spettava invece ai ricorrenti provare il verificarsi di una delle \_\_\_\_\_ eccezioni di cui all'art. 81 cpv. 1 LEF, in particolare l'estinzione \_\_\_\_\_ del debito nei confronti del notaio \_\_\_\_\_, prova che essi \_\_\_\_\_ non hanno fornito. A titolo abbondanziale e con riferimento allo scritto 14 ottobre \_\_\_\_\_ 1993 del notaio \_\_\_\_\_ con il quale questi precisa un errore di \_\_\_\_\_ trascrizione commesso nell'allestimento della sua parcella là \_\_\_\_\_ dove avrebbe confuso la registrazione degli anticipi versati dalle \_\_\_\_\_ parti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, va rilevato che trattandosi di debitori solidali non è compito \_\_\_\_\_ del giudice del rigetto verificare questioni \_\_\_\_\_ di merito attinenti alle \_\_\_\_\_ modalità di ripartizione del debito \_\_\_\_\_ medesimo tra i vari debitori.

#### **E. 8**

Sulla base delle considerazioni sopra esposte il giudizio impugnato, corretto nella valutazione delle prove e nell'applicazione del diritto, deve essere confermato.

#### **E. 9**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza, integrale dei ricorrenti (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente Tar LEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 ottobre 1994 di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Tasse e spese del presente procedimento, per complessivi fr. 100.- già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l'obbligo di rifondere in solido alla controparte fr. 100.-- a titolo di indennità di questa sede. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.